



**Comune di Mira**  
Città d'Arte  
Città metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE  
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA COSTITUZIONE  
DELLE CONSULTE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 19.05.2000 e modificato con deliberazioni di C.C n. 88 del 22.07.2003, n. 74 del 22.07.2008, n. 38 del 19.05.2009, n. 11 del 25.02.2025.

## **Premessa**

Il presente regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso l'istituzione dell'Albo Comunale delle libere forme associative e la costituzione delle Consulte quali fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

## **TITOLO I – ALBO**

### **Articolo 1 – Istituzione dell'Albo Comunale delle libere forme associative**

1) Il Comune di Mira in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 e degli articoli 45, 46, 47 dello Statuto Comunale, riconosce il valore sociale, formativo, educativo, civico e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e – al fine di promuoverne la partecipazione ed il coinvolgimento attivo all'esercizio della funzione amministrativa – istituisce l' "Albo comunale delle libere forme associative" di seguito denominato per brevità "Albo".

2) L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

3) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) Pubblica Istruzione e Cultura;
- b) Sport e tempo libero;
- c) Attività assistenziali, famiglia, qualità della vita, terza età ed associazionismo e volontariato;
- d) Ambiente e Protezione civile;
- e) Commercio e turismo
- f) Cittadini Stranieri;
- g) Donne;
- h) Giovani
- i) Casa

4) Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.

5) L'Albo riporta nell'ordine:

- a) il numero progressivo di iscrizione;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) la sede legale e/o operativa;
- d) il nominativo del Legale Rappresentante dell'Associazione e l'eventuale nominativo del Rappresentante dell'Associazione medesima nella Consulta della corrispondente sezione tematica qualora l'Associazione intenda esprimere la volontà di farne parte ai sensi del successivo articolo 2 comma 3°;
- e) la sezione tematica di riferimento.

### **Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1) All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative che:

- a) non abbiano fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
- b) operino effettivamente nel territorio comunale;
- c) abbiano un numero di soci o aderenti non inferiore a dieci e siano dotate di atto costitutivo e statuto registrati.

2) Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo che intendano iscriversi all'Albo devono inoltrare al sindaco una domanda sottoscritta dal legale rappresentante su modulo predisposto dal Comune nella quale l'Associazione richiedente deve dichiarare:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede sociale, l'eventuale sede presente nel territorio comunale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA, l'eventuale iscrizione al R.U.N.T.S., i contatti (mail, pec, telefono);
- b) il nominativo del rappresentante legale;
- c) l'oggetto e le finalità sociali;
- d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- f) la disponibilità per eventuali attività di pubblica utilità da svolgere in collaborazione con il Comune;
- g) la sezione tematica in cui si chiede l'iscrizione.

3) Qualora l'Associazione intenda anche entrare a far parte della Consulta corrispondente alla sezione tematica di riferimento, la domanda di cui al comma 2 dovrà contenere altresì:

- a) espressa dichiarazione in tal senso;
- b) nominativo del rappresentante dell'Associazione nella Consulta e i suoi recapiti.

4) Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione registrati;
- b) copia elenco dei soci o degli aderenti;
- c) una relazione sull'attività svolta;
- d) il bilancio o resoconto finanziario approvato dall'Assemblea dei Soci, relativo all'anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione, qualora l'Associazione operi da almeno un anno.

5) Il Responsabile del Servizio competente accerterà il possesso dei requisiti e provvederà, con apposita determinazione, all'iscrizione all'Albo delle associazioni richiedenti, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3.

### **Articolo 3 - Aggiornamento dell'Albo, Iscrizione, Cancellazione**

1) L'Albo è soggetto a due aggiornamenti annuali, da eseguirsi di norma nei mesi di aprile ed ottobre, secondo le modalità previste dal comma 2.

2) Ogni anno, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, il Responsabile del Servizio competente adotta apposito provvedimento per:

- a) l'iscrizione delle associazioni che abbiano presentato istanza entro il mese precedente (31 marzo ovvero 30 settembre);
- b) la cancellazione delle associazioni nei casi di perdita accertata dei requisiti previsti dal presente regolamento.

L'Albo non ha scadenza e le Associazioni restano iscritte fino a quando non fanno richiesta di cancellazione o la cancellazione viene disposta d'ufficio ai sensi della lett. b) del presente comma. A tal fine il Responsabile del Servizio effettuerà ricognizioni periodiche con cadenza almeno biennale.

3) L'eventuale diniego dell'iscrizione, debitamente motivato, dovrà essere adottato dal Responsabile del Servizio competente anteriormente all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 2.

4) Del provvedimento di iscrizione e cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'associazione interessata e ai Presidenti delle Consulte costituite.

5) Ciascuna forma associativa iscritta all'Albo deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione. Non debbono tuttavia essere comunicate le variazioni del numero dei soci o degli aderenti, fatto salvo il caso in cui il predetto numero diventi inferiore a dieci.

6) Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale di un'associazione, la stessa provvede a comunicare la modifica avvenuta e a richiedere eventuale inserimento nella diversa sezione tematica corrispondente.

7) Qualora venga modificata la sola denominazione sociale l'associazione iscritta dovrà trasmettere apposita comunicazione allegando l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati. Il Responsabile del Servizio provvederà a prenderne atto aggiornando di conseguenza l'Albo e comunicandolo al Presidente della Consulta di eventuale appartenenza.

#### **Articolo 4 – Ricorso**

- 1) Contro il provvedimento di diniego e cancellazione dell'iscrizione all'Albo sono ammessi:
- a) ricorso amministrativo gerarchico al Dirigente del Settore competente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
  - b) ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi della legge n. 1034/71 ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla stessa data, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 1199/1971.

### **TITOLO II - SOSTEGNI ECONOMICI**

#### **Articolo 5 – Forme di contributo economico e logistico**

1) Le Associazioni iscritte all'Albo, potranno richiedere contributi economici per lo svolgimento delle proprie attività, secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati" nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.

2) L'erogazione di contributi economici da parte del Comune viene di norma concessa a favore delle Associazioni iscritte all'Albo. La priorità al sostegno economico verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune ha la competenza e tra queste, compatibilmente con le risorse disponibili e gli indirizzi politico-amministrativi assunti, alle attività che coinvolgono più Associazioni iscritte all'Albo.

3) Eventuali contributi a favore di Associazioni non iscritte dovranno essere deliberati sulla base di motivazioni adeguate, a sostegno di iniziative di riconosciuta rilevanza per la cittadinanza e comunque nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.

4) Le responsabilità inerenti alle attività che godono del contributo economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

5) Alle strutture, ai beni e ai servizi comunali potranno accedere le Associazioni iscritte all'Albo, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi assunti e dei rispettivi regolamenti.

#### **Articolo 6 – Agevolazioni**

1) Per le Associazioni iscritte all'Albo possono essere previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale, sempre comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche. In particolare:

- a) la fruizione di spazi per affissioni, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica.

b) la concessione per l'occupazione temporanea agevolata di spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

### **Articolo 7 – Convenzioni**

1) Le attività delle forme associative prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, potranno essere regolamentate tra le parti mediante stipulazione di apposita convenzione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale per la disciplina dei contratti dell'Ente e dalle vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO III – CONSULTE**

### **Articolo 8 – Istituzione, Composizione ed Organi**

1) Le Consulte rappresentano sedi permanenti di confronto, discussione e proposta sui rispettivi temi, svolgono una funzione di impulso e sostegno all'attività dell'Amministrazione comunale e promuovono relazioni con altri soggetti.

In attuazione dell'art. 48 dello Statuto Comunale, al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa da parte delle libere forme associative ed organismi di cittadini sono istituite le seguenti Consulte:

- a) Consulta della Pubblica Istruzione e Cultura;
- b) Consulta dello Sport – Tempo libero;
- c) Consulta delle attività assistenziali, famiglia, qualità della vita, terza età e dell'associazionismo e volontariato;
- d) Consulta dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- e) Consulta del Commercio e Turismo;
- f) Consulta dei Cittadini Stranieri;
- g) Consulta della Donne;
- h) Consulta dei Giovani;
- i) Consulta per la Casa.

2) Ciascuna Consulta è costituita dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella corrispondente sezione tematica dell'Albo che ne abbiano fatto espressa richiesta. Per l'attivazione della Consulta è necessaria l'iscrizione di almeno tre associazioni nella rispettiva sezione tematica.

3) La richiesta di partecipazione alla Consulta può essere presentata anche successivamente alla data di presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione all'Albo, mediante idonea richiesta scritta indirizzata al Sindaco. In tal caso l'iscrizione alla Consulta sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio in concomitanza con la prima data utile di aggiornamento semestrale dell'Albo.

4) Il rappresentante dell'Associazione nella Consulta è il legale rappresentante dell'Associazione medesima ovvero un suo delegato espressamente individuato.

5) Sono organi della Consulta il Presidente ed il Comitato Esecutivo.

6) Ciascuna Consulta, nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dal primo aggiornamento dell'Albo successivo all'insediamento del Consiglio Comunale, come primo punto all'ordine del giorno, elegge al proprio interno un Comitato Esecutivo con funzioni di coordinamento.

7) Il Comitato Esecutivo è costituito da 3 a 5 componenti eletti dai rappresentanti delle Associazioni componenti la rispettiva Consulta. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero stabilito per la costituzione del Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato competente e il Presidente della Commissione Consiliare competente.

8) Il Comitato esecutivo nella prima seduta è convocato dal componente più anziano di età. Come primo punto all'ordine del giorno elegge al suo interno un Presidente e due Vice presidenti. Risulta eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti: a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Il Presidente del Comitato Esecutivo presiede anche la relativa Consulta.

Il Comitato Esecutivo coordina l'attività della Consulta e pronuncia i provvedimenti di decadenza ai sensi del successivo art. 14. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, comma 3, i componenti dei Comitati Esecutivi eletti da ogni singola Consulta restano in carica fino alla data di convocazione della prima seduta utile per l'elezione dei nuovi Comitati Esecutivi. I componenti dei Comitati esecutivi sono rieleggibili.

9) Il Presidente del Comitato Esecutivo:

- convoca e presiede la Consulta;
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- ha la rappresentanza della Consulta, ne promuove le iniziative e sovrintende al buon funzionamento della stessa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Comitato Esecutivo, si procederà ad una nuova elezione degli stessi, mediante convocazione della Consulta da tenersi entro 30 giorni dalla data di dimissione o decadenza, con le modalità di elezione previste dal precedente comma 7. Le dimissioni del Presidente vanno comunicate al Sindaco, mentre le dimissioni degli altri componenti il Comitato Esecutivo sono comunicate al Presidente della Consulta.

10) Gli amministratori delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali non possono parte delle Consulte.

11) Alla Consulta possono intervenire, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri membri della Commissione Consiliare competente per materia, il Responsabile del Servizio interessato, o loro delegati, nonché gli associati.

12) Alle riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo partecipa un dipendente comunale, nominato dal Sindaco, con funzioni di segretario verbalizzante.

### **Articolo 9 – Compiti delle Consulte e durata**

1) Le Consulte sono organismi consultivi e propositivi dell'Amministrazione Comunale ed esercitano le attività previste dagli artt. 48 e 49 del vigente Statuto.

2) Ciascuna Consulta provvede in particolare a svolgere i seguenti compiti:

- raccogliere le istanze che pervengono dagli iscritti all'Albo e dai rappresentanti dei gruppi e presentarle ai competenti organi istituzionali;
- esprimere i pareri di cui all'art. 49 dello Statuto Comunale.
- elaborare istanze e proposte di cui all'art. 10.

3) I componenti degli organi delle Consulte restano in carica fino al termine di cui all'art. 8 comma 8.

### **Articolo 10 – Istanze e Proposte**

1) Ciascuna Consulta può presentare al Sindaco istanze, proposte e petizioni su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità; questi provvederà a trasmetterle agli organi competenti e a comunicare al proponente/richiedente entro quaranta giorni le determinazioni assunte.

### **Articolo 11 – Consultazione**

1) L'Amministrazione Comunale, in fase di elaborazione del bilancio di previsione e degli obiettivi programmatici annuali, per ciascun settore d'intervento potrà richiedere il parere all'apposita Consulta in merito alle linee guida della programmazione.

2) Ciascuna Consulta avrà inoltre facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale, nel corso dell'esercizio amministrativo, proprie proposte, istanze o valutazioni, così come previsto dall'art. 49 dello Statuto Comunale.

### **Articolo 12 – Informazione**

1) A ciascuna Consulta tramite il proprio Presidente è garantito il diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale, utili allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni della Consulta, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di accesso agli atti ed informazioni.

2) Nel rispetto delle modalità individuate dal Regolamento l'accesso ai documenti amministrativi, qualora funzionali all'attività della Consulta, è gratuito.

### **Articolo 13 – Funzionamento**

1) Le Consulte sono convocate dai rispettivi Presidenti dei Comitati Esecutivi che le presiedono, mediante comunicazione scritta-almeno 3 giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza la riunione è convocata mediante comunicazione telefonica, almeno 24 ore prima.

2) Le Consulte si riuniscono almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti la Consulta, per fornire indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi programmatici

3) Ogni Consulta è validamente riunita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo (con arrotondamento all'unità inferiore) dei componenti la Consulta. In ogni caso, ai fini della validità delle sedute di prima e seconda convocazione, è indispensabile la presenza del Presidente o di un Vice Presidente.

4) Le riunioni delle Consulte sono pubbliche. Il Presidente può richiedere l'intervento di funzionari dell'Amministrazione con competenze in ordine agli argomenti trattati.

5) Le votazioni hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni riguardanti persone. Le proposte o i pareri s'intendono espressi quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 14 – Decadenza per mancata partecipazione alle riunioni delle Consulte**

1) Qualora un componente della Consulta, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene, personalmente o tramite proprio delegato, alle riunioni della rispettiva Consulta, il Presidente della Consulta provvederà, per il tramite del segretario, ad inviare allo stesso una nota formale di avvertimento. Nel caso di ulteriore assenza consecutiva, sarà avviato il procedimento di decadenza dalla Consulta dell'associazione interessata.

2) Il Presidente del Comitato Esecutivo provvede, per tramite del Segretario della Consulta, a comunicare per iscritto al legale Rappresentante della Associazione interessata l'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza di partecipazione alla Consulta medesima.

3) L'interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4) L'associazione il cui rappresentante nella Consulta ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza di cui al comma 2 può avvalersi della facoltà di nominare un altro

rappresentante quale componente la Consulta entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

5) Se l'associazione non nomina un altro rappresentante entro il termine previsto dal comma precedente, il Comitato Esecutivo nella prima riunione utile, qualora ritenga non accoglibili le eventuali cause giustificative di cui al comma 3, dispone a maggioranza dei presenti la decadenza dell'Associazione dalla partecipazione alla Consulta.

6) Il provvedimento di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni della Consulta disposto dal Comitato Esecutivo come previsto dal comma 5 ha effetto immediato.

7) In ogni caso il venir meno dell'iscrizione dell'Associazione all'Albo comporta la decadenza dalla Consulta, della quale dovrà esserne data comunicazione al rispettivo Presidente.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 15 – Disposizioni finali**

1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'adozione della deliberazione che lo approva.